

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

**Emendamenti
ACCANTONATI
da articolo 1/²⁵~~a~~ articolo ~~9~~**

**20 novembre 2013
ore 9**

2.6

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti"».

3.1 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole "80 per cento" con le parole "70 per cento" e le parole "20 per cento" con le parole "30 per cento".

3.4

MILO, SCAVONE, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023».

Aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.

1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica».

3.8

TARQUINIO

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».

3.14

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «764 milioni».

3.16

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016».

Conseguentemente,

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «1.310 milioni di euro» con le seguenti: «1335 milioni»;

– Alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

3.18 (testo 2)

RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI

Al comma 6, *dopo le parole: "agricoli" aggiungere le seguenti: "ed ittici".*

3.28

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32; sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

- All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.31

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA

Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività».

3.42

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».

3.46

D'ONGHIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000;
2015: - 1.500;
2016: - 1.000.

Voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 2.000;
2015: - 1.500;
2016: - 1.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 3.58 al DDL n. 1120

3.58

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Proposta di modifica n. 3.58a al DDL n. 1120**3.58a**

LAI, TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n.1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. 149.»

Conseguentemente :

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -5.000;

2015: -5.000;

201: -5.000.

Proposta di modifica n. 3.65 al DDL n. 1120**3.65**

AZZOLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.

Proposta di modifica n. 3.67 al DDL n. 1120**3.67**

CERONI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dallo luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- 2014: - 1.500 migliaia di euro;
- 2015: - 3.500 migliaia di euro;
- 2016: - 3.500 migliaia di euro.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 9.161 al DDL n. 1120****9.161**

LUIGI MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».

Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, ridurre lo stanziamento relativo all'anno 2014 (contributo ventennale) da: «80» a «30».

Proposta di modifica n. 3.89 al DDL n. 1120**3.89**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 3.92 al DDL n. 1120****3.92**

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-*bis*. Presso il Ministero dell'economia è istituito il "Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili", con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni», con le seguenti: «120 milioni».

Proposta di modifica n. 3.100 al DDL n. 1120**3.100 (testo 2)**

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

"15-bis. I commi seguenti prevedono un piano organico di interventi per la crescita economica delle aree svantaggiate del paese in osservanza delle prescrizioni e dei limiti attesi dalle disposizioni della Unione europea. Tali interventi prendono il nome di Piano per il sud. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008., il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

15-ter. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

15-quater. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-ter è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

15-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo, il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della Legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

15-sexies. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e

medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

15-septies. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

15-octies. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-sexies, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

15-novies. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

15-decies. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui, al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

15-undecies. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) - e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

15-duodecies. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività, imprenditoriali, così come definite nel comma 15-ter decies, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

15-ter decies. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono

usufruire.

15-quater decies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

15-quinques decies. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-sexies decies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

15-septies decies. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il 1 termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

15-octies decies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-duodecies a 15-septies decies. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15-novies decies. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è

rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

15-*vicies*. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 3.102 al DDL n. 1120****3.102**

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.

Proposta di modifica n. 3.122 al DDL n. 1120**3.122**

FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:

a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

15-quater. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-bis deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della prestazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sotto conto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.

15-quinquies. Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analitica mente le destinazione degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore - dell'o stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.

15-sexies. Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'articolo 2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.

15-septies. Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata

l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

15-octies. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo venga pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

15-novies. In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventivamente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancellazione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.

15-decies. Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma 15-*quater* e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15-undecies. Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma 15-*quater*, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

15-terdecies. In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell'attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l'altro pubblico ufficiale ha sede.

15-quaterdecies. A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.

15-quinquiesdecies. Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l'autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l'esecuzione della relativa pubblicità e l'intervenuto accertamento dell'assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.

15-sexiesdecies. In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all'articolo 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorché le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

15-septiesdecies. Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.

15-octiesdecies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della

Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da *15-bis* e *15-septiesdecies*».

Proposta di modifica n. 3.124 al DDL n. 1120**3.124**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

Proposta di modifica n. 3.127 al DDL n. 1120**3.127**

LANZILLOTTA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato"».

Proposta di modifica n. 3.130 al DDL n. 1120

3.130

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*ter* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debentrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Proposta di modifica n. 3.133 al DDL n. 1120**3.133**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.140

GIANLUCA

ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, T
URANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.

15-ter. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

15-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.

Consequentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Proposta di modifica n. 3.147 al DDL n. 1120

3.147

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 214/11 di conversione del decreto-legge n. 201/11 dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni". Infine sono aggiunte le parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo per tutte le tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta"».

Proposta di modifica n. 3.156 al DDL n. 1120**3.156**

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE".

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Proposta di modifica n. 3.164 al DDL n. 1120**3.164**

D'ALÌ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 3.172 al DDL n. 1120****3.172**

MATTEOLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato».

Proposta di modifica n. 3.175 al DDL n. 1120**3.175**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Proposta di modifica n. 3.175a al DDL n. 1120**3.175a****BROGLIA**

All'art. 3 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-bis. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato, (questo periodo se c'è già l'impresa affidataria dei lavori, viceversa se non c'è vale il seguente periodo). In caso di mancata affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

3.0.4

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBÀ, GUERRIERI
PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACO
BBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,4 per mille»; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «20 per cento» sono sostituite dal seguente «22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014; - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.0.8

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

Proposta di modifica n. 3.0.11 al DDL n. 1120

3.0.11

BRUNI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

- b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;
- c) abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;
- e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;
- f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;
- g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

3.0.12

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, MILO, CERONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.
3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuate, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.
7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

Proposta di modifica n. 3.0.14 al DDL n. 1120

3.0.14 (testo 2)

BRUNI

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.
2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.
3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.
4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.
5. Le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono prevedere la riserva in favore delle strutture ricettive del territorio di almeno il 30% delle spiagge in concessione, da destinarsi a zona di ombreggiatura. Le strutture ricettive hanno diritto di ottenere, in via prioritaria rispetto alle altre previsioni di concessione di aree demaniali marittime, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture medesime.
6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

Proposta di modifica n. 3.0.18 al DDL n. 1120

3.0.18

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demani marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma 4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

Proposta di modifica n. 3.0.19 al DDL n. 1120**3.0.19**

GASPARRI, MILO, PAOLO ROMANI, CERONI, CHIAVAROLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi
per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma 4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

Proposta di modifica n. 3.0.25 al DDL n. 1120**3.0.25**

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.****(Proroga concessioni acquacoltura)**

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

Proposta di modifica n. 3.0.26 al DDL n. 1120**3.0.26**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

Proposta di modifica n. 3.0.33 al DDL n. 1120

3.0.33

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 30.000;
- 2015: - 30.000;
- 2016: - 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 3.0.39 al DDL n. 1120****3.0.39**

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 secondo periodo le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Proposta di modifica n. 4.1 al DDL n. 1120

4.1

FILIPPIN, PUPPATO, CASSON

Al comma 1, primo rigo, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «la realizzazione di nuove opere, già definite da Protocolli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.» e sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 0;

2016: - 0;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.4

SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;

c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;
2015: - 0;
2016: - 0;

d) alla tabella B:
voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;
2015: - 0;
2016: - 0;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 0;
2016: - 0;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 0;
2016: - 0;

voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 0;
2016: - 0;

voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;
2015: - 0;
2016: - 0.

Proposta di modifica n. 4.13 al DDL n. 1120

4.13

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 60.000;
- 2016: - 60.000.

Proposta di modifica n. 4.15a al DDL n. 1120**4.15a** (già 3.15)

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

Proposta di modifica n. 4.23 - 4.24 al DDL n. 1120

4.23 - 4.24 (testo 2)

COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI, ALICATA, GIBIINO, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona~Bologna~Firenze~Roma~Napoli~Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni conseguenti. Il comma 8 dell'articolo ZA-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

7-bis. "L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre-jiei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera".

7-ter. "Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2487-ter e. e. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7."

7-quater. "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-bis dell'art. 166 del d. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera".

7-quinquies. "Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3".

Proposta di modifica n. 4.33 al DDL n. 1120

4.33

URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;

b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Località Uccellina Incrocio con Strada Provinciale n. 1 e n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «147 milioni».

Proposta di modifica n. 4.34a al DDL n. 1120

4.34a

FLORIS

Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Aumento:

2014:

CP: +49.000;

CS: +49.000.

Riduzione

2017:

CP: -49.000;

CS: -49.000.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.44 al DDL n. 1120****4.44****BERNINI**

Al comma 4, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, » aggiungere le seguenti: «e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 4.45 al DDL n. 1120

4.45

ARACRI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SIBILIA, FASANO, GIRO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

Proposta di modifica n. 4.46 al DDL n. 1120**4.46**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiole-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2014: - 10.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

4.58

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO
ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

7-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio, dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis». All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 21 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.60 al DDL n. 1120****4.60****STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI**

«Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziata per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte"».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.61 al DDL n. 1120****4.61 (testo 2)**

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 7 aggiungere:

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della prima tratta ferroviaria, Roma-Avezzano, della linea nazionale Roma-Pescara, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, nel 2014».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 4.66 al DDL n. 1120

4.66

CERONI, FUCSIA

Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» con le seguenti: «locale, regionale e interregionale».

Proposta di modifica n. 4.87 al DDL n. 1120**4.87**

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 4.93 al DDL n. 1120

4.93

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.97 al DDL n. 1120****4.97**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.106 al DDL n. 1120****4.106**

BRUNI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.113 al DDL n. 1120****4.113**

SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese" è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui», con le seguenti: «500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 4.114 al DDL n. 1120**4.114**

SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CALEO, SCAVONE, BONFRISCO, SCOMA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PIN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

- 2014: - 4.000;
- 2015: - 3.000;
- 2016: - 3.000.

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 4.115 al DDL n. 1120**4.115 (testo 2)**

LANZILLOTTA, CHIAVAROLI, BONFRISCO, SCOMA

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti: "211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207».

«9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.

Proposta di modifica n. 4.120 al DDL n. 1120**4.120**

D'ALI, MANDELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU».

Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

Proposta di modifica n. 4.122 al DDL n. 1120**4.122**

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 10 sostituire le parole: «20,75 milioni» con le seguenti «120,75 milioni».**Conseguentemente:*

- all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*
- all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: « 56.000.000» con le seguenti: «26.000.000»;*
- all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;*
- all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;*
- all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole: «20 milioni di euro per l'anno 201.4».*

Proposta di modifica n. 4.124 al DDL n. 1120**4.124**

MATTEOLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* in tecnologia *wi-fi* e relativo *backhauling*, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura-finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

Proposta di modifica n. 4.128 al DDL n. 1120**4.128 (testo 2)**

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: "765 milioni" con le seguenti: "764,99 milioni".

Proposta di modifica n. 4.136 al DDL n. 1120**4.136**

MANDELLI, SCAVONE, PICCINELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

«11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale; nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L 782010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

Proposta di modifica n. 4.151 al DDL n. 1120**4.151**

FILIPPI, CALEO, VATTUONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori".

È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.154 al DDL n. 1120****4.154**

CERONI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.161 al DDL n. 1120****4.161**

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

- 2014: - 10.000;
- 2015: - 10.000;
- 2016: - 10.000.

Proposta di modifica n. 4.164 al DDL n. 1120

4.164

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero: "200" è sostituito con il numero: "50";

b) ai comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

- All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.170 al DDL n. 1120****4.170**

BRUNO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

Proposta di modifica n. 4.171 al DDL n. 1120**4.171****MILO**

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. 1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui, alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.172 al DDL n. 1120****4.172**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge 724/94 , nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

Proposta di modifica n. 4.174 al DDL n. 1120**4.174**

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rfinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 6.000

2015: - 6.000

2016: - 6.000

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000

2016: - 15.000

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.184 al DDL n. 1120****4.184**

MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 4.0.5 al DDL n. 1120****4.0.5**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.****(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)**

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

Proposta di modifica n. 4.0.7 al DDL n. 1120

4.0.7

VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI, BROGLIA, PUPPATO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.
3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economici finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.
4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.
5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.
6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

8. È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.

9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.

10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».

Proposta di modifica n. 4.0.12 al DDL n. 1120**4.0.12**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)

1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "impianto sportivo": l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale;

c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.

d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento contenente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;

c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;

d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.

8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto *project financing*.

11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».

12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

15. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.

16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme

di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».

Proposta di modifica n. 4.0.18 al DDL n. 1120

4.0.18

MILO, AZZOLLINI

*Aggiungere, il seguente articolo:***4-bis***(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)*

1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
 2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora l'innovazione possa comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30%.
 3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
 4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 della disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.
- Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della allegata tabella B.*

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 5.8 al DDL n. 1120****5.8**

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma.».

Mostra rif. normativi

Proposta di modifica n. 5.12 al DDL n. 1120

5.12

DE PETRIS, URÀS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «1.040 milioni».

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «305 milioni» e sopprimere il comma 5.

Proposta di modifica n. 5.15 al DDL n. 1120**5.15**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

Proposta di modifica n. 5.28 al DDL n. 1120**5.28**

PICCOLI, BRUNI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 5.49 al DDL n. 1120****5.49**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza terra dei fuochi in Campania e».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 5.53 al DDL n. 1120****5.53**

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 3, primo periodo, in fine, dopo le parole: «procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2007» aggiungere le seguenti: «assicurando priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi"».

5.55

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 3-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 3-bis sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3-quater. Le agevolazioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono riconosciute, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-bis. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

Proposta di modifica n. 5.59 al DDL n. 1120**5.59**

DE PETRIS, URAS, CIRINNA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3-*ter*. Il Fondo di cui al comma 3-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 3-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.»

Proposta di modifica n. 5.61 al DDL n. 1120.**5.61**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:

"6-*bis*. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera d) "incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*", l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

6-*ter*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 5.70 al DDL n. 1120.****5.70**

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «762 milioni».

Proposta di modifica n. 5.76 al DDL n. 1120**5.76**

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma.3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, è così sostituito: "Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Detti impianti debbono comunque rispettare, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le seguenti condizioni:

- a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;
- b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza intermedia non inferiore a 500 metri».

Proposta di modifica n. 5.82 al DDL n. 1120**5.82**

MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

Proposta di modifica n. 5.85 al DDL n. 1120**5.85**

VACCARI, SANGALLI, FABBRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. l'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (*cumulabilità*). - 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

- a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- b) contributi in conto interesse;
- c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

Proposta di modifica n. 5.90 al DDL n. 1120**5.90**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, LAI, BROGLIA, ZANONI, SANGALLI, RITA GHEDINI, MANDELLI, MILO, SERRA, CERONI, BERTOROTTA, MANGILI, CIOFFI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-quater, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Proposta di modifica n. 5.0.5 al DDL n. 1120**5.0.5**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975».

Proposta di modifica n. 6.1 al DDL n. 1120**6.1****SACCONI, CHIAVAROLI***Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico; agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i-titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi *1-bis* e *1-ter*, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-quinques. L'articolo 1, comma 482; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.6 al DDL n. 1120****6.6**

RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, alla lettera a) le parole: "1.840 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.885";

b) alla lettera a), sostituire i capoversi «b» e «c» con i seguenti:

«b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;»;

c) sopprimere la lettera b).

Proposta di modifica n. 6.7 al DDL n. 1120**6.7****BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI.***Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:**«a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:**"b) 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;**c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"».**Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:**«1-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.**1-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».*

Proposta di modifica n. 6.13 al DDL n. 1120**6.13**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PICCINELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

6.27

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI
PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSOR
E, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

2) *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*

3) *all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

- *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

- *alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Proposta di modifica n. 6,40 al DDL n. 1120**6.40**

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, RITA GHEDINI, MATTESINI, ANGIONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a); c), c-bis) e l), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.

L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;

b) 150 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;

c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera a), nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni».

2-ter. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014».

Proposta di modifica n. 6.48 al DDL n. 1120

6.48

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, premettere il seguente capoverso:

«Oa) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: "pari a 7.500 euro" sono sostituite da: "pari a 15.000 euro" e le parole: "aumentato a 13.500 euro" sono sostituite da: "aumentato a 20.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in

considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter.

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

Proposta di modifica n. 6.54 al DDL n. 1120**6.54 (testo 2)**

D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

Art. 12 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni con il pagamento:

di una somma pari all'80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.

Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1, che entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.»

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.71 al DDL n. 1120****6.71****BOCCA, PELINO, VILLARI, MANDELLI, MARIN, FLORIS, CARIDI, PICCOLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, CONTE***Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore.»

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 31, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.73 al DDL n. 1120****6.73**

AZZOLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti privati e il finanziamento alle imprese, la tassazione delle rendite finanziarie per le obbligazioni emesse in base all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dalle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, a far data dal 1° gennaio 2014, viene fissata nella misura del 12,50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

Proposta di modifica n. 6.81 al DDL n. 1120

6.81

MOLINARI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I lavoratori assunti con l'agevolazione di cui al comma 3 non concorreranno, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo costo, al conteggio dei dati contabili ed extracontabili, ai fini del meccanismo degli Studi di Settore.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'Amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

14-ter. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8,

9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

c) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila"

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

16-*ter*. L'erogazione della somma di cui al comma 16-*bis*, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».

Proposta di modifica n. 6.82 al DDL n. 1120

6.82

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI, BLUNDO.

Dopo il comma 3 aggiungeré il seguente:

«3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sull'attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio-annuo non superiore a 2 milioni di euro».

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12; le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni," è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

Proposta di modifica n. 6.87 al DDL n. 1120**6.87**

PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, BONFRISCO, TARQUINIO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013»;

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014".

3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Proposta di modifica n. 6.99 al DDL n. 1120**6.99**

BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.105 al DDL n. 1120****6.105**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso».

Proposta di modifica n. 6.123 al DDL n. 1120**6.123.**

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Proposta di modifica n. 6.138 al DDL n. 1120**6.138**

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso "1", lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al capoverso "2", lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

«1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 6, dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. AI commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.155 al DDL n. 1120****6.155 (testo 2)**

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.156 al DDL n. 1120****6.156****CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI**

Al comma 7, lettera c), capoverso 3), dopo le parole: «per l'acquisto di mobili», sono inserite le seguenti: «prodotti da aziende artigianali della filiera del "made in Italy"».

Proposta di modifica n. 6.158 al DDL n. 1120

6.158

VACCARI, CALEO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

Proposta di modifica n. 6.159 al DDL n. 1120**6.159**

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative a proprietà indivisa in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, al fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 60 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 80 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1390 milioni di euro».

Proposta di modifica n. 6.164 al DDL n. 1120**6.164**

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano altresì nel caso le spese siano sostenute per interventi effettuati su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Le agevolazioni di cui alla presente lettera non possono essere cumulate con quelle di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

Proposta di modifica n. 6.166 al DDL n. 1120

6.166

RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di *call center* con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25 per cento e in settantadue mesi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 9.000;

2015:

2016:

Proposta di modifica n. 6.173 al DDL n. 1120**6.173**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

Proposta di modifica n. 6.175 al DDL n. 1120**6.175**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Alle cooperative edilizie di abitazione in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;

b) quella di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Mostra rif. normativi**Proposta di modifica n. 6.177 al DDL n. 1120****6.177**

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI, MALAN

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Proposta di modifica n. 6.184 al DDL n. 1120

6.184

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI, BLUNDO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo"; con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

7-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

7-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione di quelle riferite alla Scuola all'Università, alla ricerca e all'ambiente».

Proposta di modifica n. 6.205 al DDL n. 1120**6.205**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire i commi 19 e 20 con il seguente:

«19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31

dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "a 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "a 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

Proposta di modifica n. 6.206 al DDL n. 1120

6.206 (testo 2)

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

-Al comma 19:

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"

-Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

e) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento; se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-ter. Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-quinquies. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-sexies. Le disposizioni dei commi da 7-bis a 7-quinquies, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-septies. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 2 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-octies. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

7-nonies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

Proposta di modifica n. 6.209 al DDL n. 1120**6.209**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)* aggiungere le seguenti:

«*a-bis)* all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998; è incrementato di ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016».